# REGOLAMENTO (CEE) N. 3882/90 DELLA COMMISSIONE

**del 19 dicembre 1990**

**recante modalità di applicazione relative al meccanismo di sorveglianza dei prezzi di importazione degli agnelli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 5 e l'articolo 28,

considerando che con le decisioni del Consiglio 89/572/CEE [2] e 89/673/CEE [3], 90/114/CEE [4] e 90/173/CEE [5] è stata disposta la creazione di un meccanismo di sorveglianza dei prezzi nel quadro dell'adeguamento temporaneo degli accordi di autolimitazione conclusi fra la Comunità e alcuni paesi terzi;

considerando l'opportunità di sottoporre a sorveglianza tutta una serie di prezzi dei prodotti importati; che è d'uopo che gli Stati membri notifichino tempestivamente alla Commissione i prezzi sottoposti a controllo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri notificano alla Commissione, per paese terzo di origine, il prezzo di offerta franco frontiera o i prezzi cif e i quantitativi di ovini vivi e di carni ovine importati, registrati nel corso del mese precedente quello della notifica, appartenenti ai seguenti codici NC:

0104 10 90, 0204 10 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 30 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50 0204 42 90 e 0204 43 00.

2. Il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione per paese terzo di origine, il prezzo degli agnelli vivi importati e i prezzi all'ingrosso loro trasmessi con riferimento al mese precedente dai commercianti o da altri osservatori competenti del mercato, con indicazione dell'entità delle importazioni in termini di volume e della fase precisa di formazione del prezzo, per i seguenti prodotti di agnello importati: carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate; busti o mezzi busti di agnello, freschi o refrigerati; costate e/o selle o mezze costate e/o mezze selle, fresche o refrigerate; cosce di agnello, fresche o refrigerate; altri tagli di agnello freschi o refrigerati; pezzi disossati, freschi o refrigerati; carcasse e mezzene di agnello, congelate; busti o mezzi busti di agnello congelati, costate e/o selle o mezze costate e/o mezze selle congelate; cosce di agnello congelate; altri pezzi di agnello congelati; pezzi disossati, congelati.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
[2] GU n. L 318 del 31. 10. 1989, pag. 13.
[3] GU n. L 396 del 30. 12. 1989, pag. 17.
[4] GU n. L 69 del 16. 3. 1990, pag. 61.
[5] GU n. L 95 del 12. 4. 1990, pag. 1.